



di **Sofia Cecconi**
Consulente Legale Fabi Nazionale

La rapina subita rientrando a casa dal lavoro può costituire infortunio

L'assicurazione deve coprire i percorsi da casa al lavoro, fra diversi luoghi di lavoro e fra sede di lavoro e mensa

Domanda D Sono stata scippata tornando a casa dal lavoro e questo, oltre a determinare un danno economico non indifferente per la sottrazione della borsa e del suo contenuto (soldi, portafoglio, carte di credito, documenti...), mi ha oltretutto causato una lesione al ginocchio in conseguenza di una caduta accidentale, oltre che un forte trauma psicologico; il tutto ha comportato la mia assenza dal servizio per circa quaranta giorni e danni permanenti accertati. Vorrei sapere se questo episodio costituisce un infortunio sul lavoro anche al fine di richiedere le prestazioni a ciò connesse. (lettera firmata)

Risposta R

Il quesito posto dall'iscritta offre un interessante spunto per dare alcune indicazioni sulla nozione di infortunio in itinere, ovvero dell'infortunio che può accadere al dipendente nel tragitto percorso dalla propria abitazione al lavoro e viceversa.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 disciplina la tutela assicurativa dell'infortunio in itinere e, recependo alcuni principi che la giurisprudenza ha elaborato nel corso della sua plurennale evoluzione, ha affermato che "l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale

percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti".

È stata, pertanto, recentemente codificata dalla legge la nozione di infortunio in itinere, venendo dunque meno quel rapporto – prima invece ritenuto necessario – fra l'intervento protettivo e la

condizione di pericolosità dell'attività lavorativa prestata. Resta, invece, ancora discusso in dottrina e in giurisprudenza il problema circa la sussistenza o meno della c.d. «occasione di lavoro», ossia del rapporto finalistico sussistente fra evento ed attività lavorativa (ad esempio, nel caso di utilizzo di vettura o di altri mezzi privati, anziché di quelli pubblici), oppure dell'interruzione della copertura assicurativa per effetto dell'intervento di un fatto delittuoso di compagni di lavoro o di terzi.

Si segnala, tuttavia, che, proprio con riferimento ad un caso analogo a quello posto nel quesito qui esaminato, i giudici di legittimità (Cassazione del 14 febbraio 2008 n. 3776) hanno affermato che anche la rapina può rientrare nel concetto di "occasione di lavoro", riconoscendo come infortunio in itinere quello occorso ad un dipendente assalito da due malviventi per la sottrazione della sua moto, mentre rientrava a casa dal lavoro.

V'è inoltre da dire che non può essere indennizzato l'infortunio che determina conseguenze di non particolare rilievo. Come pure occorre aggiungere che il danno biologico – determinato da lesione dell'integrità psicofisica – è stato recentemente incluso dalla legge fra quelli indennizzabili dall'INAIL (art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000).



Spett.le
La Voce dei Bancari
Mensile di FABI – Federazione Autonoma
Bancari Italiani
Via Tevere n. 46 – 00198 Roma

Data

Il/La sig./sig.ra
....., iscritto/a
alla FABI (tessera n°), pone un quesito
sul seguente argomento inerente al proprio rapporto
di lavoro:

Allega copia della normativa convenzionale di
riferimento.

Firma del lavoratore

Informativa e richiesta di consenso a norma del d.lgs. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). I dati della presente scheda saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte della rivista "La Voce dei Bancari" per le seguenti finalità:

a) analisi giuridico-legale; b) risposta al quesito;
c) pubblicazione in forma anonima sulla rivista "La Voce dei Bancari" del quesito e della risposta. Titolare del trattamento dei dati è la rivista "La Voce dei Bancari" e responsabile è il Direttore della rivista, Paolo Panerai.

Le chiediamo di prestare il consenso per il trattamento dei dati anche sensibili contenuti nella presente scheda e nell'allegato promemoria, per finalità editoriali relativamente alla pubblicazione di quesiti e di risposte su "La Voce dei Bancari".

Firma del lavoratore

N.B. Si informano i lettori che la Redazione si riserva di rispondere e di pubblicare solo i quesiti e le risposte di interesse generale

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

È compatibile con l'assenza per malattia la partecipazione a una trasmissione tv

È noto il principio giurisprudenziale in base al quale il dipendente non può svolgere, nel periodo di assenza per malattia, un'attività di

qualsiasi tipo (lavorativa e non) che possa aggravare la patologia, oppure ritardare la guarigione. Ed è per questo che la casistica di attività, lecite e non, è consistente e va-

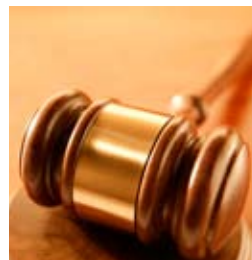
ria: si va dal caso in cui al lavoratore è concesso di aiutare la figlia nel bar anche se malata (Cass., 11-02-1985, n. 1158), oppure quello secondo cui è lecito svolgere altra

attività di tipo saltuario e occasionale per coadiuvare la guarigione da una sindrome depressiva (Cass., sez. lav., 19-12-2000, n. 15916). Va da sé, però, che la liceità non

può estendersi al caso del dipendente sorpreso a lavorare nel proprio fondo agricolo durante un periodo di prolungata assenza dal servizio per lombalgia, (Cass., sez. lav., 03-12-2002, n. 17128), giacché l'attività svolta è, in questo caso, addirittura incompatibile con la patologia lamentata. Il caso in esame, tuttavia, è davvero singolare, anche perché in questo, diversamente dagli altri sinora conosciuti, il lavoratore si è concretamente esposto al rischio di essere "scoperto" dal datore di lavoro. Ed infatti una dipendente, assentatasi dal lavoro per coliche addominali recidivanti, è apparsa in televisione nell'ambito di una trasmissione diffusa su rete nazionale ("Fatti Vostri"), durante la quale si è esibita come cantante lirica dilettante. Dopo aver subito una visita medica di controllo che confermava l'originaria prognosi, ella ha ripreso servizio alla data prevista. Ciononostante, l'azienda l'ha sottoposta a procedimento disciplinare e l'ha licenziata con l'addebito di essersi avvalsa, per assentarsi dal lavoro,



di una certificazione di malattia non attestante il vero. In giudizio è stato accertato che il viaggio a Roma per partecipare alla trasmissione non aveva comportato affaticamento e che lo sforzo richiesto per la prestazione canora svolta dalla lavoratrice



LA SENTENZA

Cassazione, Sezione Lavoro, 27 FEBBRAIO 2008, n. 5106

Non commette illecito disciplinare il dipendente assente per malattia che decida di partecipare ad una trasmissione canora con modalità dilettantistiche, poiché la suddetta attività risulta compatibile con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa.

nel corso dell'esibizione televisiva poteva essere agevolmente sostenuto, grazie alla sua esperienza trentennale come cantante lirica amatoriale e, pertanto, il licenziamento è stato annullato. La Corte di Cassazione ha affermato, inoltre, il principio secondo

cui deve ritenersi compatibile con lo stato di malattia l'esercizio di attività lavorative e non (amatoriali, hobbistiche e persino sportive), allorché non pregiudichino la guarigione, ovvero la tempestività della stessa.

SPAZIO APERTO

Non solo sindacalisti

Un dirigente FABI è senza paura

Angelo Bruno Salvetti ha sfidato e vinto il Sahara

Si è svolta dal 3 al 6 marzo la 10ª edizione della "100 KM DEL SAHARA", l'ultra maratona internazionale a tappe, nel sud della Tunisia, ai confini con il Grande Erg Orientale.

Alla gara, considerata di contatto con il mondo delle corse estreme, erano presenti 14 nazioni, per un totale di 158 atleti, di cui 101 Italiani.

Fra questi, il nostro Angelo Bruno Salvetti, Segretario Provinciale del SAB di La Spezia e RSA BANCA INTESASANPAOLO, che si è classificato al 18° posto assoluto e 9° fra gli italiani, coprendo i 113 km in

un totale di 10 ore, 24 minuti e 36 secondi.

Nelle 5 gare, le posizioni migliori di Angelo Salvetti sono state: 15° assoluto nei 7 km in notturna e 14° nella maratona effettuata con un tempo di 4h 02'06" in pista desertica con lingue di sabbia.

"Sfidare il deserto di corsa non è impresa facile", dice Salvetti. "Ho dovuto affrontare le dune con il vento forte contrario, la sabbia che mi penetrava ovunque, l'escursione termica notevole e le inevitabili vesciche ai piedi, ma l'emozione che ho provato mi ha ripagato di tutta la fatica".



ANGELO BRUNO SALVETTI, DI LA SPEZIA, NEL PIENO DELLA "100 KM DEL SAHARA" E DURANTE UNA DELLE PAUSE, ACCANTO AL SUO DROMEDARIO COPERTO CON LA BANDIERA DELLA FABI.



Forte è stata anche la gioia di competere con nomi illustri del podismo, come Orlando Pizzolato e Laura Fogli, e del ciclismo, come Davide Cassani.

"È stata la mia prima esperienza di gara estrema – conclude Salvetti – a pochi giorni dal mio 49° compleanno, ma spero che non sia l'ultima".